

Allegato D

Articolo 30 – Bilancio e utili

30.1. Gli esercizi sociali si chiudono il 31 dicembre di ogni anno.

30.2. Gli utili netti risultanti dal bilancio, dedotto almeno il 5% (cinque per cento) da destinare a riserva legale fino a che questa non abbia raggiunto il quinto del capitale, saranno destinati alla ricostituzione delle riserve facoltative che, eventualmente costituite per apporto dei soci a qualsivoglia titolo e che siano singolarmente imputabili allo stesso socio, siano state erose dalle perdite.

30.3. Successivamente a quanto previsto dall'art. 30.2. dello Statuto, gli utili verranno principalmente destinati per la realizzazione dello scopo sociale di cui all'art. 2 dello Statuto e, in subordine, ripartiti tra i soci in misura proporzionale alla partecipazione da ciascuno posseduta, salvo diversa decisione dei soci.

30.4. Il bilancio deve essere sottoposto ai soci per l'approvazione entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio o, quando ricorrano particolari condizioni, di cui all'art. 2364, ultimo comma, c.c., entro 180 (centoottanta) giorni.